



COMUNE DI  
REGGIO EMILIA

I.D. n. **345**  
in data **27-12-2006**  
P.G. n. **25683**

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasei** addì **27-ventisette-** del mese **dicembre** alle ore **12:45** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## APPROVAZIONE DEL SECONDO PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA COMUNITA' EBRAICA DI MODENA E REGGIO EMILIA.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

|                      |              |    |
|----------------------|--------------|----|
| DELRIO Graziano      | Sindaco      | No |
| FERRETTI Franco      | Vice Sindaco | Sì |
| PEDRONI Gina         | Assessori    | No |
| SANTEL Alberto       | Assessori    | No |
| MALAGOLI Angelo      | Assessori    | Sì |
| SASSI Iuna           | Assessori    | Sì |
| FERRARI Ugo          | Assessori    | No |
| COLZI Carla Maria    | Assessori    | Sì |
| MONTANARI Giuseppina | Assessori    | Sì |
| CATELLANI Giovanni   | Assessori    | Sì |
| SPADONI Uberto       | Assessori    | Sì |
| SALSI Annarita       | Assessori    | Sì |

Presiede: **FERRETTI Franco**

Assiste il Segretario Generale: **REBUTTATO Domenico**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con delibera in data 16.03.1990 il consiglio comunale di Reggio Emilia approvava un primo protocollo di intesa tra l'amministrazione comunale stessa e la comunità ebraica volto al recupero edilizio ed alla locazione dell'immobile di via Dell'Aquila, già adibito a sinagoga, di proprietà della comunità ebraica stessa;
- mediante tale accordo l'amministrazione comunale si faceva carico di provvedere a proprie cure e spese alla predetta ristrutturazione, nonchè - terminati i lavori - alla successiva manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- tra le varie pattuizioni del protocollo d'intesa era previsto che, subito dopo la stipula, l'immobile di cui sopra venisse concesso in locazione all'amministrazione comunale, la quale tuttavia si obbligava a corrispondere il relativo canone solo ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione ed a seguito del rilascio del decreto di agibilità e per la durata di 15 anni;

Considerato che:

- ad oggi non sono stati ancora ultimati i lavori di ristrutturazione, in ragione delle difficoltà derivanti anche dalla complessità del lavoro di restauro volto al rispetto dei concetti con i quali l'edificio era stato originariamente prospettato e costruito nel 1858 dal suo ideatore Pietro Marchelli;
- è comunque intenzione delle parti procedere, da un lato, alla ultimazione dell'opera, ritenendola di primaria importanza per la cittadinanza, e, dall'altro, alla parziale modifica della prima convenzione;
- la somma ora occorrente per il completamento dei lavori di ristrutturazione mancanti per il completamento del corpo di fabbrica adibito a sinagoga ammonta ad € 300.000,00;
- l'amministrazione comunale si impegna a vincolare la predetta somma necessaria all'ultimazione dei lavori di recupero dell'immobile in via dell'Aquila per € 150.000,00 ai proventi relativi agli oneri di urbanizzazione destinati ad edifici religiosi relativi all'annualità 2005 di cui alla deliberazione G.C. 25305/335 del 20/12/2006 (e impegnata

sul bilancio 2006 con atto di PG. 25718) e per gli ulteriori € 150.000, relativi all'annualità 2006, con accantonamento sul bilancio pluriennale, esercizio 2007, di quota parte dello stanziamento ivi previsto;

- la comunità ebraica, per parte sua, è disponibile a sistemare il cortile o a completare l'edificazione anche del fabbricato preesistente a propria cura e spese, realizzando la provvista di denaro occorrente o direttamente o mediante l'alienazione di altro fabbricato di proprietà sito nella stessa via, di fronte alla Sinagoga, al civico numero 6/C, a condizione che l'utilizzo degli ulteriori locali ricavati dalla ristrutturazione possa essere predeterminato in conformità alla natura dei locali medesimi e con uno scopo prefissato;

Visti i seguenti pareri, formulati sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

- di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Testo unico degli enti locali – Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e palesemente espressi

### **DELIBERA**

1. di approvare il secondo protocollo di intesa tra il Comune di Reggio Emilia e la Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, che si allega qui di seguito;
2. di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione ammontante a € 300.000,00 trova copertura mediante destinazione di € 150.000,00 annui della quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi a edifici religiosi relativi agli anni 2005 e 2006 precisando che:
  - a. la quota del 2005 è stata destinata a tale scopo con delibera G.C. PG.25305/335 del 20/12/2006 ed impegnata con determina di PG. 25718 giusto impegno 06/6083/4 sul Cap.41180 del PEG 2006 come da istanza di P.S.: 12039/06 del 1/12/2006;
  - b) la quota del 2006 viene vincolata sul bilancio pluriennale procedendo all'impegno sull'esercizio 2007, Cap. 41180, dando atto che si procederà alla liquidazione solo dopo la delibera di approvazione della relazione consuntiva relativa all'anno 2006.

## **SECONDO PROTOCOLLO DI INTESA**

Tra il **COMUNE DI REGGIO EMILIA** in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 42100 Reggio Emilia, P.zza Prampolini n. 1, CF: .....

**e**

la **COMUNITÀ EBRAICA DI MODENA E REGGIO EMILIA** in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig.ra Sandra Luciana Eckert con sede in 41100 Modena, P.zza Mazzini n. 26, CF: .....

premessò

- che con delibera in data 16.03.1990 il consiglio comunale di Reggio Emilia approvava un primo protocollo di intesa tra l'amministrazione comunale stessa e la comunità ebraica relativamente all'immobile di Via Dell'Aquila;

- che il predetto protocollo così testualmente recitava: *"Al fine di procedere al recupero edilizio ed alla locazione dell'immobile già adibito a Tempio Israelitico di cui alla planimetria allegata sito in Reggio Emilia, Via dell'Aquila di proprietà della Comunità Israelitica di Modena, tra la stessa e l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia si conviene quanto segue:*

*1) l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia dovrà:*

*a) provvedere a proprie cure e spese alla integrale ristrutturazione dell'edificio nonché terminati i lavori, agli eventuali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;*

*b) assumersi ogni spesa sia diretta che conseguente e comunque connessa alla progettazione della totale ristrutturazione dell'edificio;*

*c) procedere con la massima sollecitudine possibile ai lavori edili di ristrutturazione.*

*2) La progettazione dovrà essere conferita agli architetti Ivan Sacchetti e Giuliana Allegri – Studio ADS – di fiducia ed indicati dalla proprietà che dovrà pure approvare preventivamente e con atto scritto gli elaborati relativi.*

*I tempi di esecuzione del progetto vengono fissati in centocinquanta (150) giorni dal conferimento dell'incarico.*

*Tale progetto dovrà altresì essere approvato dai competenti organi comunali.*

*Le parti concordano e si impegnano in merito che la facciata dovrà essere ripristinata nelle forme originali conservando la lapide dedicata ai deportati.*

*3) L'immobile in oggetto, nello stato di fatto e di conservazione in cui attualmente trovasi sarà concesso in locazione all'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia immediatamente dopo la approvazione del presente protocollo d'intesa da parte del Consiglio Comunale fermo restando che il relativo canone di locazione verrà corrisposto ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione ed al rilascio del decreto di agibilità.*

*Da quest'ultima data verrà corrisposto per 35 anni un canone annuo di £ 10.000.000 da indicizzare e relativo alla locazione dei locali estranei al tempio.*

*4) Fatta salva l'espressa rinuncia da parte della Amministrazione Comunale la locazione si rinnoverà con apposito atto alla scadenza dei 35 anni per ulteriori 15 anni. Il canone della locazione si computerà al 50% del valore che si otterrà applicando le tariffe e le norme che allora saranno vigenti.*

*5) In caso di cessione dell'immobile alla Amministrazione Comunale è riservato il diritto di prelazione.*

*6) L'area del tempio potrà essere adibita solo ad usi civici e non potrà essere sub-locata.*

*Le altre aree potranno essere destinate ad usi diversi e/o essere sub-locate a terzi previo assenso scritto da parte della proprietà.*

*7) L'eventuale concessione di un contributo finanziario da parte del Ministero dei Beni Culturali sarà a totale beneficio dell'Amministrazione Comunale.*

*8) La Comunità Israelitica precisa che ogni provento che le derivi dalla locazione sarà destinato esclusivamente allo studio della legge e della tradizione ebraica.*

*9) La proprietà provvederà a proprie cure e spese alla totale liberazione dell'edificio da persone e cose.*

*10) Le parti si danno atto altresì che le eventuali imposte e tasse afferenti il rapporto locativo del tempio saranno a carico del Comune.*

*Letto, approvato sottoscritto.”;*

- che ad oggi non sono stati ancora ultimati i lavori di ristrutturazione il cui costo, il Comune, in forza del sopra menzionato protocollo, si era accollato totalmente;
- che è intenzione delle parti da un lato procedere alla ultimazione dell'opera di ristrutturazione e dall'altra di modificare in parte la prima convenzione;
- che infatti le parti ritengono di primaria importanza il recupero del tempio israelitico posto in Via Dell'Aquila in conformità al progetto di ristrutturazione che è in corso e sotto la direzione degli architetti Ivan Sacchetti e Giuliana Allegri;
- che le difficoltà di ultimare l'opera derivano anche dalla complessità del lavoro di restauro nella volontà di ripristinare l'edificio il più conformemente ai concetti con i quali lo stesso era stato originariamente prospettato e costruito, nel concetto del suo ideatore Pietro Marchelli nel 1858;
- che oggi la somma occorrente per il completamento dei lavori di ristrutturazione ancora mancanti per il completamento del corpo di fabbrica adibito a sinagoga ammonta ad € 300.000,00;
- che per altro verso la comunità ebraica è disponibile, a propria cura e spese, a sistemare il cortile o a completare l'edificazione anche del fabbricato preesistente, realizzando la provvista di denaro occorrente o direttamente o mediante l'alienazione di altro fabbricato di proprietà sito nella stessa Via, di fronte alla Sinagoga, al civico numero 6/C, alla condizione che l'utilizzo degli ulteriori locali ricavati dalla ristrutturazione possa essere predeterminato in conformità alla natura dei locali medesimi e con uno scopo che consenta da un lato il protrarsi nel tempo della memoria relativa sia al contributo che la comunità ebraica ha dato allo sviluppo della città di Reggio Emilia, sia dall'altro che rappresenti comunque, un contributo alla memoria storica del popolo ebraico, sia dall'altro, infine, che possa costituire un valore che si ponga utilmente a disposizione della cittadinanza, in coerenza storicamente con la collaborazione ricordata;
- tutto ciò premesso, ed a parziale modifica dell'accordo esistente

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1) Il Comune di Reggio Emilia e la Comunità Ebraica ribadiscono la necessità e l'interesse di ultimare il restauro dell'edificio sito in Reggio Emilia, Via Dell'Aquila, già costituente tempio israelitico (avente per altro da tempo perso la sua originaria funzione religiosa) in conformità ai

progetti redatti dagli architetti Ivan Sacchetti e Giuliana Allegri e secondo i preventivi di spesa comunicati dai medesimi progettisti alle parti.

2) A tal fine il Comune di Reggio Emilia conferma il proprio impegno a finanziare i lavori di cui al punto 1 mediante destinazione alla Comunità Ebraica di quota parte dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nel 2005 e nel 2006 e più precisamente € 150.000,00 annui.

2bis) che il Comune procederà ad erogare alla Comunità Ebraica, dietro rendicontazione delle spese effettuate € 150.000,00 nell'esercizio 2007 (come da istanza di P.S.n. 12039/06 del 1/12/2006 e € 150.000,00 nell'esercizio 2008).

3) La Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, si impegna a ristrutturare a proprie spese quanto meno il cortile destinato all'accoglienza per i visitatori dei locali della sinagoga.

4) A fronte di un programma che l'amministrazione comunale vorrà comunicare per l'utilizzo dei medesimi, la Comunità Ebraica si assume l'impegno di ripristinare, anche alienando beni di proprietà per reperire i mezzi occorrenti, l'edificio a fianco della sinagoga posto sul lato est del cortile, in collegamento con Via Monzermone, ponendolo a disposizione della stessa amministrazione comunale di Reggio Emilia. Le proposte, per altro, dovranno pervenire nel termine di g. 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente atto.

5) In conformità al protocollo approvato il 16.03.1990, la Comunità Ebraica cederà al Comune l'utilizzo e la gestione di tutti i locali che saranno ristrutturati (a seconda della ampiezza dell'accordo relativo alla destinazione dell'edificio finitimo alla Sinagoga) e che il Comune si impegna ad utilizzare come spazio per manifestazioni di carattere culturale; manifestazioni che dovranno tuttavia avere sempre presente la originaria natura dei luoghi ed il loro spirito culturale.

6) Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti alla gestione dei locali di cui sopra faranno carico al Comune per tutto il periodo in cui l'immobile stesso sarà in uso.

7) Il Comune potrà far utilizzare da terzi l'immobile medesimo, anche contro corrispettivo, sempre nel rispetto delle ragioni del presente accordo e della natura dei locali; tali affidamenti dovranno essere limitati nel tempo e riferiti a specifiche manifestazioni culturali, comunque conformi al tipo dei luoghi, essendo vietato l'affitto, il subaffitto od altre forme di stabile destinazione a terzi dei locali salva la preventiva approvazione scritta della Comunità Ebraica.

8) L'immobile costituirà, comunque, il fulcro delle manifestazioni pubbliche che saranno promosse dal Comune di Reggio Emilia in occasione del 27 gennaio di ogni anno, riconosciuto dalla Repubblica Italiana come "il giorno della memoria", coincidendo con la data di ricorrenza della liberazione di Auschwitz , a ricordo dello sterminio del popolo ebraico e degli italiani di fede ebraica che subirono le persecuzioni razziali, nonché della Giornata Europea della Cultura Ebraica.

9) L'immobile potrà altresì essere utilizzato dalla Comunità Ebraica per proprie manifestazioni, senza corrispettivo alcuno e ciò sia che le stesse siano inserite in via predeterminata nel calendario annuale sia che vengano richieste con congruo preavviso all'amministrazione comunale.

10) Un locale dell'immobile ristrutturato, identificato dalle parti nella planimetria che si allega a far parte integrante del presente atto, sarà comunque destinato al culto.

11) A modifica parziale della originaria convenzione, il Comune di Reggio Emilia non corrisponderà alcun canone per un periodo di 20 (venti) anni dall'inizio della gestione; successivamente a tale periodo sarà ripristinato il canone simbolico contenuto nella convenzione approvata il 16.03.1990 aggiornato al momento e riaggiornato in forza dell'indice ISTAT ogni 5 (cinque) anni.

L'immobile in questione rimarrà pertanto nella disponibilità del Comune di Reggio Emilia e per un periodo minimo di 40 (quaranta) anni dal completamento della sua ristrutturazione per un periodo prolungabile per ulteriori 20 (venti) anni, qualora la Comunità Ebraica non comunichi con un preavviso di 18 (diciotto) mesi rispetto alla scadenza ventennale, la propria intenzione di assumere la responsabilità diretta della gestione dei locali.

12) L'amministrazione comunale dovrà predisporre tempestivamente un calendario annuo delle manifestazioni alle quali intende dedicare stabilmente il fabbricato oggetto della presente convenzione; detto calendario dovrà essere comunicato preventivamente alla Comunità Ebraica perché la stessa possa valutarne la non difformità dai fini di cui alla convenzione stipulata.

Si intende che nel tempo il calendario potrà essere integrato con manifestazioni sia a carattere occasionale sia a carattere annuale e/o ripetitivo, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione comunale di darne tempestiva comunicazione alla Comunità Ebraica indicando anche la natura dell'utilizzo, se occasionale o ripetitiva, per le valutazioni di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì .....2006

(Il Sindaco pro tempore per Comune di Reggio Emilia)

(Sandra Luciana Eckert per Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia)

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **14/02/2007** e che vi resterà sino al **01/03/2007**, a norma dell'art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, lì **14/02/2007**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, in data **25/02/2007**

Reggio Emilia, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---